

**LIBRO VERBALI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
AZIENDA SPECIALE DEL COMUNE DI MONTICELLO BRIANZA
CASA DI RIPOSO MONTICELLO**

Cod.Fisc.:94024920137 – Partita Iva: 02934280138
Via Sirtori n.1 – 23876 MONTICELLO BRIANZA (LC)

N. 06/2018

Seduta ordinaria del 22/05/2018

Il giorno 22 maggio 2018, alle ore 21,00, presso la Sala Consiliare in via Sirtori 1 a Monticello Brianza, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Azienda Speciale Casa di Riposo Monticello.

Il Consiglio è stato convocato, ai sensi dell'art. 16 comma 3 dello Statuto dell'Azienda Speciale Casa di Riposo Monticello, in procedura ordinaria tramite email in data 15 maggio 2018, per discutere il seguente ordine del giorno:

1. Approvazione verbali delle sedute precedenti;
2. Determinazioni inerenti gli adempimenti previsti dal Regolamento Europeo n. 2016/679 (GDPR)
3. Modifica del piano triennale degli investimenti 2018-2019-2020;
4. Varie ed eventuali.

All'appello il Consiglio risulta essere così composto:

		<i>Presente</i>	<i>Assente giustificato</i>	<i>Assente</i>
SCACCABAROZZI LAURA	Presidente CdA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CRIPPA ENRICO	Consigliere	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
HOFMANN ALESSANDRA	Consigliere	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
VIGANO' MAURO	Consigliere	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
VISCARDI CLAUDIO	Consigliere	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

E' presente il Direttore, dott. Maurizio Gioia.

Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte dal Direttore ai sensi dell'art. 17, comma 3, dello Statuto aziendale.

Accertata la sussistenza del quorum costitutivo ai sensi dell'art. 17 comma 1 dello Statuto aziendale, la Presidente dichiara aperta la seduta.

Si procede all'esame degli argomenti all'ordine del giorno.

Argomento n. 1 dell'Odg: Approvazione verbali delle sedute precedenti.

Viene data lettura del verbale n. 4 del Consiglio di Amministrazione del 3 maggio 2018 e del verbale n. 5 dell'11 maggio 2018

IL CONSIGLIO

condividendo il contenuto del suddetto verbale, con voto unanime da parte dei consiglieri che erano presenti alle rispettive sedute, espresso in forma palese,

DELIBERA

di approvare il verbale n. 4 del 3 maggio 2018 ed il verbale n. 5 dell'11 maggio 2018.

Argomento n. 2 dell'Odg: Determinazioni inerenti gli adempimenti previsti dal Regolamento Europeo n. 2016/679 (GDPR)

Il Direttore, dott. Maurizio Gioia, informa che il Parlamento Europeo e il Consiglio dell'Unione Europea in data 27 aprile 2016 hanno adottato il Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al

LIBRO VERBALI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
AZIENDA SPECIALE DEL COMUNE DI MONTICELLO BRIANZA
CASA DI RIPOSO MONTICELLO

Cod.Fisc.:94024920137 – Partita Iva: 02934280138
Via Sirtori n.1 – 23876 MONTICELLO BRIANZA (LC)

trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati. Tale Regolamento, già in vigore, obbligatorio e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri UE, si applicherà a partire dal 25 maggio 2018.

Il Direttore precisa che le prime attività da compiere nell'ottica di un progressivo adeguamento agli obblighi previsti dal GDPR possono essere ricondotte a quattro principali punti:

- 1) Predisposizione, ai sensi dell'art. 35 del GDPR, della Valutazione di impatto sulla protezione dei dati (DPIA - Data Protection Impact Assessment);
- 2) Predisposizione del Registro delle Attività di Trattamento dei Dati, con tutti i criteri definiti all'art. 30 del GDPR e relativa analisi dei rischi connessi;
- 3) Predisposizione della procedura di Data Breach (come procedere per la notifica all'autorità di controllo in presenza di violazione dei dati personali in conformità alle previsioni di cui all'art. 33 del GDPR);
- 4) Formazione del personale in ordine alle previsioni normative in tema di trattamento dei dati personali, con particolare attenzione alle peculiarità del servizio erogato e obblighi connessi;
- 5) Identificazione e nomina del Responsabile della Protezione dei Dati (DPO - Data Protection Officer) ai sensi dell'art. 37 del GDPR.

Per quanto riguarda i primi quattro punti e gli ulteriori obblighi previsti e connessi, il Direttore comunica di aver attuato le prime iniziative volte al completo adeguamento alla vigente normativa.

In particolare: 1) è stata effettuata la valutazione di impatto sulla protezione dei dati personali (prot. n. 340 del 22.05.2018); 2) è stato implementato il registro delle attività di trattamento (prot. n. 341 del 22.05.2018); 3) è stata predisposta la procedura data – breach (prot. 342 del 22.05.2018 – codice PM.AMM. 010.000); 4) sono stati effettuati i primi interventi formativi, in data 1 marzo 2018 (per Direttore e personale di staff – facilitatori) ed in data 12 aprile 2018 (per il Direttore).

Con particolare riferimento, invece, alla figura del DPO, il Direttore evidenzia l'opportunità di approfondire se questo Ente, per la sua qualificazione giuridica di "azienda speciale", come specificamente declinata nel proprio statuto, ed anche per la natura della sua attività (assistenza socio sanitaria a persone anziane), che comporta il trattamento di dati personali anche "sensibili" ("particolari", secondo la esatta nuova terminologia del GDPR), rientri nelle casistiche previste per la nomina obbligatoria dello stesso. L'art. 37 del GDPR prevede infatti che la nomina sia obbligatoria quando:

"a. il trattamento è effettuato da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali;

b. le attività principali del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento consistono in trattamenti che, per loro natura, ambito di applicazione e/o finalità, richiedono il monitoraggio regolare e sistematico degli interessati su larga scala; oppure

c. le attività principali del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento consistono nel trattamento, su larga scala, di categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9 o di dati relativi a condanne penali e a reati di cui all'articolo 10."

Con riferimento al primo aspetto (art. 37, punto a, del GDPR, attuali interpretazioni del Garante italiano e qualificazione giuridica di "azienda speciale"), i profili di dubbio si riferiscono alle modalità, desumibili dallo statuto, con le quali questa azienda persegue e deve perseguire i propri scopi istituzionali. Essa infatti in primo luogo agisce come qualsiasi altro operatore del settore socio sanitario, con esclusione, quindi, di qualsiasi **potere autoritativo**; anche il fatto di essere unità di offerta, per conto di Regione Lombardia, di servizi sociosanitari, non fa scaturire in capo a questa Azienda Speciale alcuna funzione autoritativa, essendo anzi soggetta, al pari di qualsiasi altro operatore **pubblico e privato**, alle potestà amministrative della stessa Regione, che concede l'autorizzazione al funzionamento e l'accreditamento sulla base del rispetto di precisi requisiti di natura soggettiva (possesso della personalità giuridica pubblica o privata e di altri requisiti di carattere morale), nonché di natura strutturale e di funzionamento. In secondo luogo l'attività dell'azienda, come previsto dal proprio statuto, si connota necessariamente come **attività economica organizzata** (organizzazione e gestione dei fattori produttivi, *in primis* personale sociosanitario, tecnico ed amministrativo), a carattere inevitabilmente **professionale ed oneroso** (è espressamente escluso dallo statuto l'utilizzo di risorse gratuite), avente lo scopo di **produrre** servizi di **venderli** in regime di **concorrenza** con altri operatori, dietro pagamento di **corrispettivi** (rette da privati e tariffe dal S.S.R., con fatturazione). Sono, questi, tutti elementi che depongono per la natura **imprenditoriale** (art. 2082 c.c.), **commerciale ed industriale**¹ (artt. 2195 e 2201 c.c.)

¹ Sono da comprendere nel settore industriale le attività dirette alla produzione di beni o servizi mediante la realizzazione di un **risultato economico nuovo** utilizzando, elaborando o trasformando i fattori produttivi predisposti dall'imprenditore; può definirsi industriale, a norma dell'art. 2195 n. 1 c.c., anche quell'attività che consista nella produzione, mediante l'organizzazione dei fattori produttivi, di un servizio avente ad oggetto una **nuova utilità**

**LIBRO VERBALI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
AZIENDA SPECIALE DEL COMUNE DI MONTICELLO BRIANZA
CASA DI RIPOSO MONTICELLO**

Cod.Fisc.:94024920137 – Partita Iva: 02934280138
Via Sirtori n.1 – 23876 MONTICELLO BRIANZA (LC)

dell'attività esercitata dall'azienda speciale. E infatti essa è iscritta al Registro delle Imprese e vi deposita gli atti più importanti (statuto, cariche, bilancio). E il carattere di economicità dell'attività aziendale non può essere escluso nemmeno dalla mancanza dello scopo di lucro: come è noto, infatti, tale requisito è indipendente dal perseguimento o meno di un lucro soggettivo, essendo ravvisabile nel fatto che *i costi gestionali* dell'attività devono *almeno programmaticamente* essere coperti dai ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti della stessa attività. Conseguentemente l'Azienda Speciale rientra nel novero degli **enti pubblici economici**².

Ebbene: le attuali interpretazioni del Garante per la protezione dei dati personali sembrano **non estendere l'obbligo di nomina del DPO** agli enti che, seppure "pubblici", abbiano le caratteristiche sopra evidenziate. Infatti, nelle linee guida del "Gruppo di lavoro articolo 29", pubblicate sul sito garante privacy in data 13.12.2016 (Doc-Web: 5930287), al punto 2.1.1., si legge: "*Nel Regolamento non si rinviene alcuna definizione di "autorità pubblica" o "organismo pubblico". Il Gruppo di lavoro [art. 29] ritiene che tale definizione debba essere conforme al diritto nazionale...*". Nella nota a piè di pagina n. 12 dello stesso punto 2.1.1. viene poi operato un rinvio alle definizioni di "ente pubblico" e di "organismo di diritto pubblico" contenute nell'art. 2, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2003/98/CE 17 /11/2003, ai sensi del quale "...si intende per: 1) "ente pubblico", le autorità statali, regionali o locali, gli organismi di diritto pubblico e le associazioni formate da una più di tali autorità oppure da una o più di tali organismi di diritto pubblico; 2) "organismo di diritto pubblico" qualsiasi organismo: a) istituito per soddisfare specificamente bisogni di interesse generale aventi carattere **non industriale o commerciale**; b...; c...". Ancora: le più recenti "Nuove faq sul Responsabile della Protezione dei dati (RPD) in ambito pubblico", pubblicate sul sito del Garante in data 15.12.2017 con codice Doc. Web. 7322110, all'art. 1, terzo capoverso, così riportano: "*Allo stato, in ambito pubblico, devono ritenersi tenuti alla designazione di un RPD i soggetti che oggi ricadono nell'ambito di applicazione degli articoli 18-22 del codice [d.lgs. 196/2003]*"; e tali articoli prevedono "regole ulteriori per i soggetti pubblici" (rubricazione del capo II del titolo III d.lgs. 196/2003), "**esclusi gli enti pubblici economici**" (art. 18, comma 1).

Ma non è tutto.

Il Consiglio di Stato, nella sentenza n. 2515 del 18 maggio 2015, con la quale ha pronunciato l'annullamento del provvedimento con cui l'Istat aveva incluso un ente nell'elenco delle Amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato ex art. 1, comma 5, L. n. 311/2004, nel richiamare il secondo il paragrafo 2.69, lettera b) del Regolamento UE SEC 95, così argomenta: "*[...]l'inclusione di un ente o organismo nell'ambito del 'settore amministrazioni pubbliche (S13)' postula la **compresenza** (e in via **cumulativa**) dei – quattro – requisiti ivi contemplati, e precisamente: i) l'essere tale ente o organismo privo di scopo di lucro; ii) l'essere dotato di personalità giuridica; iii) l'agire da produttore di beni o servizi '**non destinabili alla vendita**'; iv) l'essere controllato e finanziato in prevalenza da Amministrazioni pubbliche. Dal carattere cumulativo di tali requisiti discende che l'assenza anche di uno solo di essi non consentirà di ascrivere l'ente o organismo di cui si discute nell'ambito del richiamato settore S13". Nel caso sottoposto all'esame del Consiglio di Stato il requisito mancante (tra quelli cumulativi e quindi parimenti indispensabili) necessario all'inclusione nel 'settore Amministrazioni pubbliche' era proprio "**l'agire da produttore di beni o servizi 'non destinabili alla vendita'**". Il difetto di tale presupposto è stato accertato mediante l'applicazione del c.d. 'criterio del 50 per cento' in base al quale, al fine di procedere all'iscrizione nell'elenco Istat, è necessario che i **corrispettivi incassati non superino la soglia del 50% dei costi di produzione**.*

In sintesi:

- l'azienda speciale del Comune di Monticello Brianza: a) non opera con alcun potere autoritativo attribuito dal proprio statuto, e dunque non può essere definita "autorità pubblica"; b) non può nemmeno essere definita "organismo di diritto pubblico" ai sensi della pertinente direttiva CE, in quanto i bisogni di interesse generale che essa soddisfa non hanno e non possono avere carattere "non industriale" e "non commerciale"; c) nemmeno potrebbe essere annoverata, ai sensi del Regolamento Europeo c.d. "SEC", tra le "pubbliche amministrazioni", non agendo da produttore di beni e servizi "non destinabili alla vendita" e non essendo peraltro mai stata inclusa negli elenchi ISTAT previsti dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311). L'azienda è da ritenersi invece ente pubblico economico ed in quanto tale per ora apparentemente escluso dall'obbligo di nominare il DPO sulla base sia delle vigenti disposizioni di legge nazionale, sia delle autorevoli interpretazioni del Garante per la protezione dei dati personali.

ottenuta dalla elaborazione di elementi non materiali; l'art. 2195, n. 1, c.c. comprende nel settore industriale anche le imprese che producono servizi in quanto, quale attività economica organizzata che utilizza un complesso strumentale costituito da fattori materiali e personali, producono un servizio... e cioè un risultato nuovo e originale, autonomo e diverso dalle utilità fornite dai beni preesistenti (G.Cian, A.Trabucchi, Commentario breve al c.c., pp. 2932 – 2933).

² Cass. 15661/06, 14101/06, 18015/02 e 10968/01 Cons. St., sez. V, 641/2012

**LIBRO VERBALI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
AZIENDA SPECIALE DEL COMUNE DI MONTICELLO BRIANZA
CASA DI RIPOSO MONTICELLO**

Cod.Fisc.:94024920137 – Partita Iva: 02934280138
Via Sirtori n.1 – 23876 MONTICELLO BRIANZA (LC)

Con riferimento alla natura dell'*attività* aziendale (produzione di servizi assistenziali e sociosanitari) e ai punti b) e c) art. 37 GDPR, dubbia è la portata del concetto di "*larga scala*".

A tal proposito, il legislatore comunitario non pare aver individuato criteri certi riferibili e/o applicabili in via analogica ad un settore di attività quale quello sociosanitario in cui opera questo ente. Infatti, gli unici riferimenti a parametri oggettivi sono quelli contenuti nei lavori preparatori che identificavano quali fattori di riferimento:

- trattamenti effettuati da imprese con più di 250 dipendenti;
- trattamenti relativi a 5mila interessati nell'arco di 12 mesi.

Inoltre, il "considerando 91" del Regolamento n. 2016/679 fornisce alcune indicazioni, ritenendo "su larga scala" trattamenti "di una notevole quantità di dati personali a livello regionale, nazionale o sovranazionale e che potrebbero incidere su un vasto numero di interessati e che potenzialmente presentano un rischio elevato" e precisando che, d'altra parte, "non dovrebbe essere considerato un trattamento su larga scala" il trattamento di "dati personali di pazienti o clienti da parte di un singolo medico, operatore sanitario o avvocato".

Il WP29 (Gruppo di Lavoro articolo 29 in materia di protezione dei dati personali), in assenza di standard e soglie di riferimento, ha indicato di tenere conto dei seguenti fattori al fine di stabilire se un trattamento sia effettuato su larga scala:

- il numero di soggetti interessati, in termini assoluti ovvero espressi in percentuale della popolazione di riferimento;
- il volume dei dati e/o le diverse tipologie di dati oggetto di trattamento;
- la durata, ovvero la persistenza, dell'attività di trattamento;
- la portata geografica dell'attività di trattamento.

Ancora, le "Linee guida sui responsabili della protezione dei dati" del 5 aprile 2017, WP 243, hanno affermato che è da ritenersi su larga scala il trattamento di dati relativi a pazienti svolto da un ospedale nell'ambito delle ordinarie attività, mentre è da escludersi nel caso di trattamento di dati relativi a pazienti svolto da un singolo professionista sanitario.

IL CONSIGLIO

Udita la relazione del Direttore;

dopo approfondita discussione, con voti unanimi

DELIBERA

1. di prendere atto di quanto riportato in premessa, con particolare riguardo: i) all'avvenuta valutazione di impatto sulla protezione dei dati personali (prot. n. 340 del 22.05.2018); ii) all'avvenuta implementazione del registro delle attività di trattamento (prot. n. 341 del 22.05.2018); iii) all'avvenuta predisposizione della procedura data – breach (prot. 342 del 22.05.2018 – codice PM.AMM. 010.000); iv) alla formazione del personale in ordine alle previsioni normative in tema di trattamento dei dati personali, con particolare attenzione alle peculiarità del servizio erogato e obblighi connessi, i cui primi interventi sono stati effettuati in data 1 marzo 2018 per Direttore e personale di staff – facilitatore ed in data 12 aprile 2018 per il Direttore;
2. di prendere altresì atto che gli adempimenti necessari per ottemperare agli ulteriori obblighi previsti dal GDPR, rientrano nelle competenze gestionali del Direttore al quale il Consiglio, *ad abundantiam*, conferisce ogni e più ampio mandato, con l'incarico di riferire periodicamente circa lo stato di avanzamento dei lavori;

In relazione, invece, alla necessità di identificare e nominare un Responsabile della Protezione dei Dati (DPO - Data Protection Officer) ai sensi dell'art. 37 del GDPR, considerate: a) la configurabilità dell'azienda speciale quale "*ente pubblico economico*", che in base alle attuali interpretazione del Garante per la protezione dei dati personali sarebbe escluso dall'obbligo di nominare il DPO, in conformità a quanto previsto dall'art. 18, comma 1, del d.lgs. 163/2003, espressamente richiamato dal Garante stesso quale canone interpretativo delle definizioni di autorità pubblica e organismo pubblico contenute nel Regolamento europeo; b) la non assimilabilità dell'attività erogata dall'Azienda Speciale, nell'ambito dei servizi di natura sociosanitaria (RSA e ADI) e assistenziale (SAD), all'attività tipica ospedaliera, sia per tipologia di dati trattati, sia per numero di ospiti presi in carico; c) l'assenza di criteri oggettivi che chiariscano l'obbligatorietà della nomina del DPO all'interno dei servizi sociosanitari; c) l'attività dei trattamenti dei dati che scaturisce dalla attività residenziale con 126 posti letto e da un servizio domiciliare di circa n. 350 utenti annui; d) la consistenza numerica del personale impegnato nell'assistenza, pari a circa 100 risorse umane; e) il numero di soggetti presi globalmente in carico dall'ente nel corso dell'anno 2017, pari a 151; f) l'intenzione dell'Associazione di

**LIBRO VERBALI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
AZIENDA SPECIALE DEL COMUNE DI MONTICELLO BRIANZA
CASA DI RIPOSO MONTICELLO**

Cod.Fisc.:94024920137 – Partita Iva: 02934280138
Via Sirtori n.1 – 23876 MONTICELLO BRIANZA (LC)

categoria Uneba – cui questo ente aderisce - di richiedere un incontro con il Garante della Privacy al fine di rappresentare le peculiarità del settore rappresentato onde meglio comprendere la corretta interpretazione della norma;

il Consiglio, con voti unanimi, espressi in forma palese

DELIBERA

3. di non procedere, allo stato, e in attesa di più precise indicazioni, alla nomina del DPO, pur rendendosi disponibile fin da ora ad impiegare le risorse necessarie per ottemperare all'eventuale obbligo nel caso in cui intervengano chiarimenti di portata legislativa o interpretazioni dirimenti da parte delle autorità competenti.

Argomento n. 3 dell'Odg: modifica del piano triennale degli investimenti 2018-2019-2020

Richiamata la propria deliberazione del 7 novembre 2017 (arg. 3 o.d.g.), con la quale veniva approvato il Piano Programma per l'anno 2018 ed il relativo Piano Triennale Investimenti 2018-2019-2020;

Considerato:

- che in seguito ad un riesame delle priorità aziendali, è emerso che per assicurare le ottimali condizioni igienico-sanitarie della cucina, è necessario e prioritario intervenire per ristrutturare la zona celle e depositi cucina (celle frigo-pavimenti-impanati connessi) per un importo complessivo di € 75.000 IVA compresa;
- che invece: a) la manutenzione straordinaria del tetto in zona pannelli fotovoltaici e solari (€ 22.000 IVA compresa) può essere rinviato al 2019; b) la manutenzione straordinaria pavimenti bagni ex lotto III/IV e reparto marrone 1 e marrone 2 (€ 8.800) può essere rinviata al 2020;
- che nel 2019 e nel 2020 si prevede di realizzare l'impianto di condizionamento ai reparti marrone 1 e marrone 2;

Ritenuto di dover conseguentemente modificare il Piano Triennale degli Investimenti 2018 – 2019 - 2020;

con voti unanimi, espressi in forma palese,

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, il Piano Triennale per gli Investimenti 2018-2019-2020 che, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente verbale (allegato 1), annulla e sostituisce il Piano approvato con deliberazione del 7 novembre 2017;
2. di trasmettere al Comune di Monticello Brianza, per i provvedimenti di competenza, l'estratto del verbale di questa seduta contenente la presente deliberazione

Terminata la discussione dell'ordine del giorno, la Presidente scioglie la seduta.

La seduta si chiude alle ore 21,50

Data di redazione del verbale: 25 maggio 2018

VISTO, LETTO ED APPROVATO.

La Presidente
Laura Scaccabarozzi

Il Direttore
Segretario verbalizzante
Dr. Maurizio Gioia

